



**ASSOGAS**

**Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici**

Piazza Luigi di Savoia, 22 – 20124 Milano, MI  
Telefono: +39 02 73.810.79; fax: +39 02 733.342  
Codice Fiscale 97002680151  
[www.assogas.it](http://www.assogas.it) - [info@assogas.it](mailto:info@assogas.it)

All. Prot. 236/13

**AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

**Documento per la consultazione n. 257/2013/R/gas**

**“Tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas e meccanismi di perequazione per il quarto periodo di regolazione”**

**Osservazioni e proposte ASSOGAS  
Milano, 12 Luglio 2013**



**CONFINDUSTRIA**

*Ufficio Distaccato: Viale L. Pasteur, 10 - 00144 Roma*

## **OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

In generale, al di là del giudizio di merito relativamente alle diverse proposte di innovazione riportate dall'AEEG per le "tariffe obbligatorie" da applicare all'utenza attraverso le Società di Vendita, che verrà di seguito puntualmente espresso, riteniamo sia rilevante sottolineare che, inevitabilmente, qualsiasi modifica alla struttura della citata tariffa obbligatoria comporterà la modifica dei sistemi di fatturazione di tutti gli operatori del sistema "down-stream" (sia distributori, sia venditori – a causa della natura "passante" della componente di distribuzione nell'ambito del prezzo finale). Pertanto, per evitare impatti gestionali sull'operatività del sistema estremamente onerosi, è indispensabile che le specifiche del nuovo sistema di fatturazione della tariffa di obbligatoria siano note nel dettaglio almeno 6 mesi prima della loro effettiva applicazione.

Alla luce di queste esigenze ed in considerazione dei tempi che la stessa AEEG si è ragionevolmente data per il completamento delle riforme relative al 4° periodo regolatorio, ad oggi potremmo già essere in ritardo per una corretta pianificazione degli interventi di aggiornamento dei sistemi (applicazione di nuove tariffe dal 1° Gennaio 2014, a fronte di una approvazione del provvedimento finale entro il prossimo mese di Ottobre).

Proponiamo, quindi, di concentrare gli sforzi per una completa definizione della tariffa di riferimento entro Ottobre (da applicarsi a decorrere dal Gennaio 2014), definendo ancora per un anno la tariffa obbligatoria sulla base dei meccanismi oggi in vigore e posticipando all'anno 2015 l'applicazione delle eventuali innovazioni su questo aspetto della metodologia di calcolo, potendo così disporre di tempi adeguati per le necessarie implementazioni dei sistemi di fatturazione.

## **RISPOSTA AI QUESITI POSTI IN CONSULTAZIONE**

### **S1. Osservazioni sul disegno di sistema tariffario previsto per il quarto periodo di regolazione.**

Si concorda con quanto proposto in linea generale dall'Autorità.

Come più volte affermato, anche nelle risposte alle consultazioni precedenti, la sostanziale "stabilità" del sistema tariffario costituisce uno degli elementi fondamentali per affrontare il prossimo periodo di profonda discontinuità nel settore della distribuzione.

Inoltre, come nel seguito si argomenterà ampiamente, è necessario, a nostro avviso, che permanga un sistema di "costi del servizio di distribuzione" il più possibile omogeneo sul territorio, a fronte di un Vincolo dei Ricavi ovviamente personalizzato per ciascun distributore.

### **S2. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi in relazione alla tematica del lag regolatorio.**

Si concorda con l'ipotesi, posta in consultazione, di prevedere un'extra-remunerazione sul capitale investito per tenere conto del lag regolatorio.

Non si concorda, invece, sull'ipotesi di intervenire, parallelamente, sul meccanismo di riconoscimento dell'effetto legato all'incremento dei volumi di servizio dall'anno  $t-2$  all'anno  $t$ . Ciò, per due motivi: innanzitutto perché tale fenomeno, in virtù della stagnazione a livello nazionale dell'economia, si sta fortemente riducendo (i tassi di crescita annuali del numero di PdR si sono, in alcune aree, quasi completamente azzerati); in secondo luogo, perché riteniamo che il valore della "tariffa di riferimento" debba strutturalmente basarsi su dati "certi" e non possa essere definito in base a previsioni potenzialmente aleatorie del "volume di servizio" per l'anno  $t$ , ciò in particolare alla vigilia delle gare d'ambito e quindi in un contesto di strutturale discontinuità, che renderebbe ancora più difficile una oggettiva valutazione, al momento della definizione delle tariffe, del parametro riferito all'anno  $t$ .

**S3. Osservazioni sulle disposizioni per le località in avviamento ai fini della definizione del vincolo ai ricavi ammessi.**

Si concorda con quanto prospettato dall'Autorità per quanto riguarda il sistema di copertura dei costi di capitale.

Per il resto, invece, riteniamo di far presente quanto segue:

- non si ritiene adeguata la correlazione di una parte del vincolo dei ricavi ammessi ai volumi distribuiti, come si avrà modo di argomentare nei paragrafi successivi, dedicati a tale specifico aspetto,
- non si condivide la proposta di applicare, durante il periodo di avviamento, le tariffe di riferimento relative ai costi operativi commisurate ai punti di riconsegna effettivamente serviti nell'anno  $t$  in impianti in fase di forte sviluppo; questo perché, fatte salve poche eccezioni (alcuni standard relativi alla qualità commerciale) l'organizzazione del servizio di distribuzione nelle località in avviamento comporta gli stessi obblighi che nelle località a regime.

A titolo esemplificativo, si evidenzia come, anche per pochi PDR, si debba comunque organizzare un servizio di pronto intervento, con registrazione vocale di tutte le chiamate e intervento delle squadre entro 60 minuti, gestire le complesse pratiche con clienti finali e società di vendita, che richiedono software sofisticati e personale specializzato, e rispettare comunque i sempre più stringenti standard imposti in termini di sicurezza.

Tutti questi fattori hanno elevati costi fissi che certamente non sono direttamente proporzionali al numero di clienti serviti né ai mc distribuiti, ma che, anzi, vanno ad appesantire imprese che hanno recentemente sostenuto i consistenti investimenti per la costruzione delle reti.

**S4. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione T.5, con riferimento alla definizione degli ambiti tariffari rilevanti ai fini della determinazione della tariffa obbligatoria.**

Si riportano di seguito specifiche considerazioni in merito alle alternative di regolazione poste in consultazione.

Con riferimento all'opzione T5.0, seppur non si possa che prendere atto della natura intrinsecamente sussidiaria di tale alternativa, non si condivide la valutazione fortemente negativa ad essa riservata nel Documento.

Occorre, infatti, considerare che i primi due periodi regolatori prevedevano un sistema tariffario privo di alcun sistema di sussidi incrociati tra utilizzatori finali. Le tariffe di distribuzione erano, infatti, legate agli investimenti di ciascuna specifica località tariffaria (che nei casi di impianti non interconnessi rappresenta addirittura porzioni dello stesso comune). Il terzo periodo regolatorio ha, invece, introdotto un meccanismo di sussidiarietà tra tutti i cittadini di una medesima (ampia) macro-regione con l'obiettivo di semplificare la gestione del sistema tariffario per le imprese di vendita al dettaglio, e favorire in tal modo lo sviluppo di un mercato libero più concorrenziale, in cui fosse più trasparente la comparazione fra i prezzi offerti dai diversi operatori.

Ancora oggi quest'ultimo aspetto rimane di assoluto rilievo e anzi, essendosi recentemente creata una maggiore liquidità sul mercato all'ingrosso, è auspicabile che anche sul mercato *retail* possano svilupparsi, con più vigore, dinamiche competitive tra gli operatori *retail* determinando benefici economici per i consumatori. È evidente che la previsione di tornare ad una rilevante numerosità degli ambiti tariffari (177) sarebbe di forte ostacolo a tale sviluppo del mercato a fronte di benefici per il Sistema legati alla sola restrizione territoriale della sussidiarietà nella copertura dei costi di capitale al singolo ambito di gara (ATEM) che, oggettivamente, riteniamo modesti. Peraltro, se la presenza di sussidi tra località è considerato un aspetto da evitare, il rimuoverlo a livello di macroregione per farlo sopravvivere a livello di un medesimo ATEM, comunque aggregato di 50/150 comuni, non appare coerente. Se la sussidiarietà intra-comunale fosse considerata come un aspetto da rimuovere, per coerenza, non si potrebbe far altro che ritornare alla re-introduzione di una

tariffa di distribuzione per singola località tariffaria: ipotesi, quest'ultima, chiaramente non ragionevole.

A nostro avviso è anche utile ricordare che tutti i piani di investimento che saranno via via proposti al mercato dalle varie Stazioni appaltanti dovranno rispondere a criteri unitari di sostenibilità dell'investimento stesso in un'ottica di ottimizzazione del rapporto costi/benefici e saranno ulteriormente verificati dagli Uffici dell'AEEG (recente determinazione AEEG 7 Giugno 2013, n. 2/13). Non si ravvede, pertanto, il pericolo di "scarso sviluppo efficiente del servizio" paventato con riferimento all'opzione T5.0 al punto 9.11 del DCO.

Addirittura, l'adozione di un unico ambito di applicazione delle tariffe obbligatorie, a livello nazionale, potrebbe massimizzare i vantaggi di semplificazione che il sistema macro-regionale attuale presenta, consentendo, si badi bene, di minimizzare l'impatto dei sussidi, smussando i picchi delle differenze nell'entità degli investimenti incidenti sulle singole località grazie ad una più ampia (di fatto, la massima possibile) base di ripartizione dei relativi costi di capitale.

Peraltro anche in considerazione delle discontinuità e disuniformità (località già aggiudicate col nuovo corso, località da aggiudicare e località interessate da salvaguardia causa gara "post Letta" già effettuata) che si determineranno sul vincolo dei ricavi della distribuzione conseguentemente allo svolgimento delle gare d'ambito - che interesseranno inevitabilmente un lasso temporale rilevante - l'auspicata tariffa nazionale risulterà uno strumento indispensabile anche al fine di tutelare il cliente finale, consentendo agli esercenti del mercato retail di contare su tariffe certe e note ex ante ogni anno. A tale scopo la tariffa obbligatoria definita con il provvedimento finale non dovrà subire variazioni nella sua struttura nel corso del periodo regolatorio in esame e le eventuali differenze di gettito conseguenti alla progressione delle gare dovranno essere gestite tramite il meccanismo di perequazione già noto.

È per questo che la scrivente Associazione caldeggia fortemente l'adozione dell'opzione T5.B (tra l'altro, ritenendo comunque indispensabile anche il superamento delle eventuali "specifiche componenti tariffarie a livello dei singoli ambiti territoriali minimi", non meglio identificate nel DCO), indicando – in subordine – il mantenimento della situazione attuale identificata nell'opzione T5.0.

#### **S5. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione T.6, con riferimento alla revisione della struttura della tariffa obbligatoria relativa al servizio di distribuzione.**

La scrivente Associazione ritiene rilevante quanto riportato al punto 10.14: l'introduzione del driver "classe del misuratore" nei meccanismi di definizione e applicazione della tariffa obbligatoria, comporta, per l'intero sistema (imprese di vendita ed imprese di distribuzione) oneri aggiuntivi, in termini sia di investimenti iniziali per la necessaria modifica dei sistemi di fatturazione che di costi ricorrenti di gestione, difficilmente giustificabili in termini di maggiore rappresentatività del costo di vettoriamento fatturato annualmente al singolo PdR.

Una modifica alla struttura di riferimento della tariffa obbligatoria comporta, infatti, la modifica sia dei sistemi di fatturazione dei distributori che di quelli dei venditori, con necessità di mantenere in vita per mesi/anni duplici logiche algoritmiche, vecchie e nuove, per la gestione dei c.d. "conguagli di volume", conguagli che si verificheranno ogni qual volta che, dal 1 Gennaio 2014, dovesse essere acquisita una lettura di un contatore la cui lettura precedente risultasse anteriore a tale data. Si considerino, inoltre, le complicazioni e le onerosità derivanti dai calcoli legati ad un cambio di calibro infra-annuale o dalla rettifica di un errore, purtroppo sempre possibile, nel calibro del contatore registrato a sistema rispetto a quello del contatore effettivamente installato.

Riteniamo, inoltre, utile evidenziare che una opportuna taratura del valore negativo assegnato alla componente UG2 potrebbe risultare uno strumento efficace per "calmierare" ulteriormente il peso delle quote fisse presenti nella tariffa, come già avvenuto nel corso del terzo periodo regolatorio a seguito delle novità introdotte dalla RTDG.

Per quanto sopra evidenziato, la scrivente Associazione, quindi, sponsorizza l'opzione T6.0 non ritenendo condivisibili, in un'ottica costi-benefici, le altre alternative proposte.

**S6. Osservazioni sulle ipotesi di revisione della struttura della tariffa obbligatoria relativa al servizio di misura.**

Per considerazioni analoghe a quelle esposte al punto precedente, ASSOGAS auspica che l'AEEG voglia rinunciare all'introduzione, nella tariffa obbligatoria del servizio di misura, di componenti tariffarie legate alla classe del contatore.

**S7. Osservazioni in merito alla rimodulazione delle componenti UG1, GS, RE ed RS.**

Rispetto alle c.d. componenti tariffarie di sistema, le Imprese di distribuzione svolgono un ruolo di "esattori" per conto della Cassa Conguaglio, con l'obbligo di imputare tali componenti sui consumi fatturati alle Società di vendita e di riversarli periodicamente alla CCSE, previa redazione di apposite dichiarazioni bimestrali in cui i distributori devono fornire una quadratura contabile tra i volumi riconsegnati ai PDR, le aliquote applicate e gli importi dichiarati in versamento.

L'aver definito e mantenuto tali componenti di sistema nella loro formulazione più semplice (€/Smc) (con la sola anomalia della UG2 che ha introdotto componenti fisse e componenti variabili differenziate per scaglione) ne ha permesso una applicazione con il minimo di sovraccarico burocratico/amministrativo per il distributore.

Si invita codesta rispettabile Autorità a voler valutare, sempre in virtù dei due già richiamati principi (minimizzazione dell'impatto sui sistemi di distribuzione e vendita, mantenimento di un ragionevole livello di complessità del sistema tariffario), la conservazione dell'attuale struttura delle componenti tariffarie qui in discussione.

**S8. Osservazioni sulle ipotesi relative all'aggiornamento annuale delle quote variabili della tariffa obbligatoria.**

Si concorda con quanto proposto.

**S9. Osservazioni sull'ipotesi di intervento regolatorio con riferimento alla componente tariffaria canoni comunali.**

In merito alla problematica evidenziata nel DCO, si segnala che le attuali modalità di fatturazione della COL risultano le medesime delle quote fisse. A tal proposito si sottolinea che:

- come già segnalato in risposta allo spunto S2, negli ultimi anni gli scostamenti del numero di PdR tra  $t-2$  e  $t$  risultano, in molti casi, ormai azzerati;
- la prospettiva temporale di applicazione della COL è limitata, in considerazione della sua "abrogazione" con le gare d'ambito.

Per quanto sopra, eventuali modifiche da apportare alla fatturazione della componente COL condurrebbero ad un superfluo aggravio dei costi (principalmente dovuto all'aggiornamento dei sistemi informativi sia dei distributori che dei venditori).

**S10. Osservazioni sull'ipotesi di introduzione di una specifica componente tariffaria a copertura della differenza tra VIR e RAB.**

Coerentemente con quanto affermato in merito allo spunto S4, riteniamo opportuno che la componente tariffaria in oggetto sia applicata a livello di unico ambito nazionale (in subordine, a livello aggregato di macro-ambito regionale), in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione.

L'introduzione di una specifica componente "per singolo comune" vanificherebbe – di per sé – tutti i vantaggi ottenuti nel 3° periodo di regolazione, che si ritiene assolutamente necessario mantenere per supportare lo sviluppo del mercato *retail*.

Anche in questo caso si ritiene utile ribadire che il riconoscimento del "Delta RAB/VIR" risponde ad un procedimento insito nel più ampio processo di adeguamento del mercato della distribuzione alle nuove regole ed alla discontinuità dei nuovi affidamenti attraverso confronto competitivo pubblico.

Come nel caso del "piano degli investimenti" posti a base di gara, la definizione del "Delta RAB/VIR" sarà il risultato di un percorso trasparente e soggetto a verifica da parte dell'AEEG; non si comprende, pertanto, quali elementi di "negatività" possano derivare ai consumatori finali da una maggiore diluizione degli effetti economici relativi a tale elemento.

#### **511. Osservazioni sui criteri per la determinazione tariffaria d'ufficio.**

Si condivide in generale quanto proposto dall'Autorità.

In considerazione, peraltro, del prossimo periodo di discontinuità generato dalle future gare, con conseguenti, rilevanti "scambi" di esercizi da parte dei gestori, si propone di integrare la normativa vigente prevedendo che il gestore uscente sia tenuto a fornire al gestore subentrante non solo i dati necessari ai fini tariffari, ma sia espressamente obbligato ad assumerne espressamente le relative responsabilità e fornendo, quindi, le relative dichiarazioni di veridicità.

#### **Osservazioni in merito ai capitoli 15 Tempistiche di pubblicazione delle tariffe e campagne per la raccolta dati e 16 Gestione delle richieste di rettifica**

Non si concorda con la previsione, di cui al punto 15 del Documento, di scindere l'approvazione delle tariffe obbligatorie e di riferimento in due momenti distinti, a valle di due diverse "campagne per la raccolta dati" (autunnale ed invernale). Sebbene si comprenda l'esigenza di razionalizzare il processo di gestione delle rettifiche, non si ritiene coerente pubblicare le tariffe di riferimento solo a valle delle stesse rettifiche.

Le tariffe obbligatorie sarebbero, infatti, pubblicate in anticipo rispetto alla "campagna invernale" e sarebbero necessariamente calcolate a valle di una prima determinazione delle tariffe di riferimento. Infatti, sia le tariffe obbligatorie che gli acconti di perequazione non possono che passare attraverso la determinazione, per ciascun operatore/località, dei valori aggiornati della RAB e dei relativi valori aggiornati dei costi di capitale in termini di remunerazione del capitale e quote di ammortamento (tutti elementi base per il calcolo della tariffa di riferimento).

Inoltre si evidenzia che la pubblicazione delle tariffe di riferimento solo al termine della "campagna invernale" condurrebbe a variazioni delle stesse solo per i soggetti che richiedono rettifiche, quindi per un numero limitato di soggetti. Viceversa, tutti quei soggetti che non dovessero apportare modifiche, vedrebbero in questo modo pubblicate le tariffe di riferimento con un inutile ritardo di 4 mesi.

Si ritiene opportuno, quindi, in caso di istituzionalizzazione delle due proposte distinte "campagne", prevedere la pubblicazione delle tariffe di riferimento al termine di entrambe le raccolte, dando evidenza dei calcoli effettuati per la loro definizione.

Le tariffe di riferimento, unitamente alla RAB, costituiscono un importantissimo parametro per le aziende (si pensi a tutte le procedure di budget, *business plan*, processi decisionali, ecc...).

Come già avuto modo di esporre e richiedere (anche nella fase di contenzioso sulla RTDG) gli operatori ritengono assolutamente necessario disporre, oltre che dei valori delle RAB e delle singole componenti tariffarie che costituiscono il VRT, anche (e soprattutto) di tutti i calcoli, quindi delle singole operazioni, che conducono alla determinazione, attraverso



l'applicazione degli algoritmi approvati, dei valori RAB e del VRT. Tale elemento costituisce un indispensabile strumento di trasparenza dei Soggetti regolati.

**S12. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi.**

Con riferimento al punto 17.3 e seguenti, non si ha evidenza di voci di costo collegate ai volumi di gas distribuito tali da raggiungere il 5% dei costi operativi dell'attività di distribuzione.

Con le motivazioni sviluppate nel seguito, ASSOGAS ritiene sia molto problematica e pertanto non condivisibile l'ipotesi di *"prevedere che la quota parte del vincolo destinata alla copertura dei costi operativi sia suddivisa in due elementi, uno dei quali legato ai volumi distribuiti"*.

**S13. Osservazioni sull'ipotesi di definizione delle componenti  $t(cen)^{capex_{t,c}}$  e  $t(dis)^{capex_{t,c,i}}$  della tariffa di riferimento.**

Con particolare riferimento all'art.18.2, ASSOGAS concorda con l'ipotesi di confermare l'attuale struttura monomia per le componenti  $t(cen)^{capex}$  e  $t(dis)^{capex}$ .

**S14. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione T.7, con riferimento alla determinazione della componente della tariffa di riferimento a copertura dei costi operativi.**

**S15. Osservazioni in merito alle eventuali modalità di determinazione della porzione dei costi operativi da coprire mediante la quota variabile della tariffa di riferimento.**

Come sopra anticipato, la scrivente Associazione esprime preoccupazione per l'ipotesi di correlare parte del vincolo dei ricavi ammessi ai volumi distribuiti. Tale preoccupazione deriva da tre motivi:

1. innanzitutto, non si condivide la tesi che i costi di esercizio della distribuzione dipendano dal volume di gas distribuito.  
Le reti di distribuzione, a differenza di quelle di trasporto, mantengono un proprio equilibrio idraulico senza necessità di una vera e propria attività di dispacciamento: le variazioni di volume distribuito di periodo, siano esse giornaliere o mensili o annuali, non comportano alcuna variazione nell'assorbimento di costi.  
L'unica voce di costo che presenta oggettivamente una correlazione con il volume distribuito è il costo dell'odorizzante: è evidente, infatti, che dovendo mantenere un grado di concentrazione costante di odorizzante, all'aumento dei volumi distribuiti aumenta in proporzione anche il costo dell'odorizzante consumato; ma è altrettanto evidente che il costo dell'odorizzante è una frazione trascurabile del costo totale di gestione della rete di distribuzione ed, in ogni caso, assai lontana da quel 5 o 10 per cento ipotizzato nella proposta in consultazione;
2. in secondo luogo, non possiamo assolutamente condividere l'affermazione che la mancanza di una componente di ricavo ammesso dipendente dai volumi comporti una *"de-responsabilizzazione del distributore rispetto alla corretta rilevazione e quantificazione dei volumi di gas distribuiti"*. E ciò per i seguenti ordini di motivi:
  - a. innanzitutto, non si riesce a comprendere, sotto il profilo strettamente logico, come la circostanza che il ricavo ammesso sia indipendente dal volume vettoriato possa condizionare la maggiore o minore cura posta dal distributore nell'attività di lettura.  
La logica sottostante a tale affermazione sembrerebbe ipotizzare che, senza una correlazione diretta tra attività e riconoscimento tariffario, i distributori non mettano in una delle proprie caratteristiche attività di servizio pubblico adeguata cura e diligenza: ipotesi che ovviamente ci pare del tutto destituita da reali fondamenti oggettivi;
  - b. in secondo luogo, l'attività di lettura è strettamente regolata in termini di obblighi di frequenza di lettura e di obblighi di comunicazione alle società di vendita, con indennizzi automatici di entità tale da rappresentare un forte deterrente a comportamenti non responsabili. In merito poi alla *"corretta rilevazione"* del dato di

lettura, è evidente come il distributore, una volta organizzata la campagna di lettura, abbia tutto l'interesse ad acquisire il dato corretto: perché ne è responsabile; perché non avrebbe alcun vantaggio da una rilevazione scorretta del dato di lettura del contatore; perché è nel proprio interesse, oltre che di tutti gli altri soggetti economici coinvolti, acquisire un dato di lettura corretto, al fine di gestire altrettanto correttamente i processi amministrativi di fatturazione e *settlement* di propria competenza. In merito infine alla *"corretta quantificazione dei consumi"*, una volta acquisito il dato di lettura corretto, il calcolo algoritmico dei volumi corrispondenti alle ultime due letture rilevate viene eseguito in automatico, praticamente in assenza di errori;

3. Nella denegata ipotesi che nel quarto periodo regolatorio venga comunque introdotto una quota parte del vincolo dei ricavi legato al volume, la scrivente associazione invita codesta Autorità a voler considerare la determinazione di tale quota con riferimento al volume immesso nella rete di distribuzione e non al volume distribuito.

È infatti noto come il volume riconsegnato in un anno solare sia un dato in continuo assestamento nei mesi (ed anche anni!) successivi, per effetto dei cosiddetti "conguagli di volume" che si generano ogni qual volta, successivamente alla conclusione dell'anno in esame, dovesse rendersi disponibile una lettura la cui lettura precedente fosse all'interno o precedente all'anno stesso.

La presenza di questo fenomeno (assestamento progressivo dei volumi distribuiti a seguito dei successivi conguagli di volume) è testimoniata dal continuo assestamento effettuato nella perequazione 2011 e 2010 sulla voce RE (ricavo effettivo servizio di distribuzione) dell'anno 2009, e dalla previsione di reiterare per ben 5 anni la sessione di aggiustamento previsto dal TISG.

Introducendo, quindi, una componente del vincolo sui ricavi legato ai volumi distribuiti, si avrebbe come effetto un continuo aggiustamento, negli anni successivi, anche se per importi via via decrescenti nel tempo, dei ricavi di bilancio afferenti ad esercizi contabili già chiusi.

Questo fenomeno sarebbe evitato se il calcolo del ricavo ammesso nella componente legata ai volumi fosse effettuato considerando il volume immesso e non il riconsegnato: è infatti ragionevole ritenere che a Luglio, all'atto dell'invio alla CCSE dei dati per la determinazione finale del saldo di perequazione dell'anno precedente, i verbali di misura dell'immesso in rete in tale anno siano ormai assestati e definitivi.

Senza contare, infine, che laddove l'adeguamento del sistema di remunerazione in argomento fosse alla fine attuato per conseguire una maggiore aderenza fra ricavi e costi (circostanza, come detto, nel caso della distribuzione a nostro avviso non rilevante), come detto in precedenza, gli unici costi connessi al volume sono quelli per l'odorizzante, tipicamente iniettato in rete in funzione proprio del gas immesso.

#### **S16. Osservazioni sull'ipotesi di definizione della componente $t(cot)$ della tariffa di riferimento.**

Come già più volte segnalato, in ultimo con la risposta al quesito S2 del DCO 57/2013/R/gas (di cui si richiamano integralmente, in questa sede, le motivazioni ivi addotte), ASSOGAS è fermamente convinta che i costi generati dalle strutture centralizzate delle Imprese di distribuzione siano oggettivamente soggetti ad economie di scala e che, pertanto, come per i valori della componenti  $t(cen)_{capex}$ , anche per la componente  $t(cot)$  si debbano prevedere valori digressivi al crescere della dimensione dell'impresa.

#### **S17. Osservazioni sulle ipotesi di revisione dell'articolazione della componente della tariffa di misura a copertura dei costi dei concentratori.**

ASSOGAS ritiene positiva la scelta, fatta a suo tempo dall'AEEG, di definire in modo parametrico la componente tariffaria a copertura dei costi di capitale legata all'installazione dei concentratori.



La realizzazione della rete di telecomunicazione necessaria alla diffusione dei contatori *Smart Meter* nel settore domestico rappresenta una enorme sfida per i distributori, in quanto richiederà competenze e professionalità alla data non disponibili in azienda; ed è quindi evidente che molti distributori valuteranno l'opzione di completo affidamento "*in service*" dell'attività di progettazione, realizzazione e conduzione della rete di comunicazione in radio frequenza. In questa ottica, è importante che la componente *t(con)* (che con la sua natura parametrica consentirà alle aziende di scegliere liberamente tra l'ipotesi di realizzazione in proprio della rete di trasmissione in radiofrequenza e l'ipotesi di affidamento "*in service*") sia dimensionata correttamente, al fine di garantire, qualunque sia la scelta gestionale che il singolo operatore effettuerà, la copertura dei costi sostenuti.

In questa ottica, ASSOGAS ritiene premature le ipotesi rappresentate ai punti 20.1. e 20.2, soprattutto in considerazione del fatto che (i) il mercato dell'offerta dei concentratori è al momento assolutamente embrionale e che (ii) saranno necessari opportuni test e sperimentazioni su iniziative pilota per capire l'effettiva topologia che la rete in radiofrequenza avrà in funzione delle caratteristiche urbanistiche e orografiche delle singole località.

Ciò detto, si auspica che gli uffici dell'AEEG effettuino un attento monitoraggio dell'andamento dei costi di quella che sarà una componente strutturale determinante per il successo del progetto *Smart Meter Gas*.

#### **518. Osservazioni sulle ipotesi di fissazione della struttura delle tariffe di riferimento per il servizio di misura.**

ASSOGAS ritiene ragionevoli le alternative proposte, entrambe basate sull'ipotesi di determinare il vincolo dei ricavi dell'attività di misura in base alla classe di misura. Cionondimeno, non può che esprimere forte perplessità nell'introdurre tale sostanziale modifica, che renderà ancora più articolato e pesante il processo di perequazione annuale.

#### **Osservazioni sul capitolo 22 "Cronoprogramma di installazione dei misuratori del gas naturale"**

Relativamente a questo capitolo del DCO, in assenza di specifici spunti per la consultazione, la scrivente si riserva di formulare osservazioni più puntuali a valle del prossimo Documento di Luglio.

Ad ausilio delle determinazioni che l'AEEG dovrà ancora assumere a riguardo, si ritiene tuttavia utile ribadire una volta di più come il prossimo svolgimento delle gare d'ambito sia destinato ad impattare pesantemente su qualunque piano di "*roll out*" per il mass market basato sul "*perimetro di impresa*", come fino ad oggi costantemente ipotizzato nelle Delibere assunte in tema di misuratori elettronici.

E' facile immaginare come, per la maggioranza dei distributori, il "*perimetro geografico*" attuale sia in linea di principio assai diverso dal "*perimetro geografico*" post-gara, anche volendo per un attimo ipotizzare la costanza (in quantità) dei punti di riconsegna gestiti, con la conseguente impossibilità di programmare un eventuale "*roll-out aziendale*" al 2018 sul parco dei contatori gestiti.

Alla luce di questa circostanza (insita nella conformazione dei 177 ambiti di gara ed in fondo "*auspicabile*", nel senso che un ricambio territoriale ampio sarebbe la testimonianza che il processo competitivo ha prodotto effetti sul mercato), a nostro avviso per poter realisticamente impostare un programma maggiormente definito ed "*anticipato*" di "*roll out*" non si può che prevedere una di queste due alternative:

- Ipotizzare la partenza e lo sviluppo del piano di sostituzione a livello di "*singolo ambito di gara*", demandando al mercato la possibilità di accelerare un "*programma base*" di sostituzione dei misuratori del mass market, sempre però con decorrenza a partire dalla data di affidamento del nuovo servizio,

- Definire un "roll out" vincolante per tutti gli operatori, ma a livello di "singola località": in questa ipotesi, il programma diventerebbe indipendente dalla logica e dalla tempistica delle gare, nell'ambito delle quali i concorrenti partirebbero tutti da una posizione di assoluta neutralità, avendo tutti i Comuni conseguito il medesimo avanzamento nella sostituzione (salvo ovviamente inadempienze di singoli gestori, eventualmente da sanzionare) e potendosi eventualmente offrire accelerazioni del programma rispetto al vincolo "base" nazionale.

**S19. Osservazioni sull'ipotesi di mantenere i meccanismi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura.**

Si concorda con l'ipotesi di mantenere in vita gli attuali meccanismi di perequazione.

**S20. Osservazioni sulle ipotesi di revisione del meccanismo di perequazione dei costi della misura.**

La riforma della misura iniziata con la Delibera 155/08 è, come noto, stata foriera di numerosi cambiamenti oltre che essere stata caratterizzata da numerosi interventi di modifiche regolatorie che si sono susseguite negli ultimi 5 anni anche in recepimento dell'andamento di un mercato completamente nuovo.

ASSOGAS non può concordare con le affermazioni riportate al punto 23.12 del DCO, laddove viene segnalata "una importante carenza qualitativa nell'erogazione del servizio" con riferimento agli obblighi di sostituzione. Senza entrare in inutili polemiche, ASSOGAS intende riaffermare in questa sede che i ritardi che si sono accumulati sono una conseguenza (a nostro avviso inevitabile) di una riforma nei principi sicuramente corretta (e per questo sostenuta anche dalla scrivente Associazione) ma purtroppo non adeguatamente articolata nei modi e nei tempi. Non poteva che essere diversamente, considerando la mole di interventi propedeutici e funzionali al processo di installazione dei misuratori elettronici: si pensi alla normativa tecnica del CIG (ancora in fase di elaborazione), alla necessità dei produttori di predisporre prodotti coerenti con le disposizioni regolatorie e tecniche. In tutto questo il distributore risulta essere l'ultimo "anello della catena", cioè il soggetto che installa l'apparecchiatura: pensare o sostenere che il distributore sia il punto debole della filiera rappresenterebbe una visione distorta e per noi assolutamente non condivisibile della reale situazione.

Pertanto, anche per le ragioni sopra esposte, si concorda con le previsioni di cui al punto 23.14.

**S21. Osservazioni sull'ipotesi di ridefinizione dell'ambito di applicazione della regolazione tariffaria su base ex-ante con riferimento ai distributori di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate.**

Nulla da segnalare.

**S22. Osservazioni sull'ipotesi di rimodulazione degli ambiti tariffari gas diversi.**

Nulla da segnalare.

**S23. Osservazione sull'ipotesi di reintroduzione del principio della libertà tariffaria per le località in avviamento.**

Nulla da segnalare.

**S24. Osservazioni sull'ipotesi di abolizione del regime individuale dal primo anno del quarto periodo di regolazione.**

Si concorda con l'ipotesi di abolizione del regime individuale dal primo anno del quarto periodo di regolazione.

**S25. Osservazioni sui principi che l'Autorità intende adottare nella riforma dei contributi di connessione.**

In linea di massima si condividono i concetti generali espressi dall'AEEG, fatta salva ovviamente la necessità – per un parere definitivo - di approfondimento delle modalità operative con cui tali concetti potrebbero essere sviluppati.

Relativamente alle tempistiche, invece, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla seguente considerazione.

Ad oggi, il sistema di calcolo per la determinazione dei costi e dei contributi di connessione alle reti di distribuzione locale è parte integrante della struttura contrattuale delle concessioni vigenti; tali concessioni sono peraltro in fase di conclusione a seguito dell'esaurimento del periodo "transitorio" definito dal Dlgs. 164/00 e del prossimo svolgimento delle gare.

In tale contesto, si riterrebbe consigliabile procedere all'applicazione della nuova regolamentazione contestualmente all'affidamento delle nuove gare, in perfetta coerenza con l'instaurazione di nuovi rapporti concessori, tutti uniformemente basati sul contenuto del nuovo "contratto tipo" ed in presenza di valori economici che saranno il frutto delle offerte migliorative che i concorrenti riterranno di proporre sui valori standard che l'AEEG andrà a determinare nei prossimi mesi.

**S26. Osservazioni in tema di regolazione delle prestazioni accessorie ulteriori agli allacciamenti.**

Concordiamo con quanto proposto in merito alla regolazione delle "*altre prestazioni accessorie*", così come individuate al punto 32.1, purché sia previsto un costante aggiornamento ISTAT delle relative tariffe a *forfait*.

Anche in questo caso, peraltro, si ritiene di proporre l'applicazione dei nuovi standard contestualmente all'affidamento delle nuove concessioni a valle delle prossime gare.

Auspiciando che le osservazioni qui formulate possano rappresentare per l'Autorità un contributo interessante ed utile e dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

**ASSOGAS**  
**Associazione Nazionale Industriali**  
**Privati Gas e Servizi Energetici**